





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

ricomprese le mappe della pericolosità idraulica già definite dal sopra citato studio ex art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I. del Comune di Lotzorai;

**VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione*";

**VISTA** la nota della Provincia di Nuoro prot. ingresso ADIS n. 9202 del 07.10.2019, con la quale sono stati trasmessi, nella versione definitiva, i documenti relativi al progetto definitivo denominato: "*Realizzazione canale a protezione della SP 63 in Loc. Tancau*", unitamente al relativo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle N.A. del P.A.I., nel quale si prevede, tra l'altro, la demolizione ed il rifacimento di un attraversamento del reticolo idrografico ufficiale, da parte dell'infrastruttura stradale rappresentata dalla S.P. 63 in Loc. Tancau nei pressi del centro abitato di Santa Maria Navarrese. Nel dettaglio si evidenzia che, l'intervento in esame, ricadente nel Comune di Lotzorai, prevede la demolizione dell'attuale attraversamento rappresentato da un tubolare di diametro pari a 110 cm, e la realizzazione di uno scatolare di dimensioni pari a 320 x 100 cm;

**CONSIDERATO** che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento ricadono in aree individuate dal P.A.I. e dal P.S.F.F. a pericolosità idraulica anche molto elevata Hi4, mappate nel territorio del Comune di Lotzorai;

**VISTA** la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.  
DEL

/REP. N.

i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*);

**CONSIDERATO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8 del 17.01.2018 recante "*Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*", e la relativa Circolare esplicativa n. 7 del 21.01.2019, che al capitolo c5.1 che ha innovato la normativa, in merito alle verifiche idrauliche da effettuare sui manufatti interamente rivestiti in sezione "*tombini*", ed in particolare sul franco idraulico, il quale può essere assunto pari ai 2/3 dell'altezza della sezione, nel caso in cui la portata con tempo di ritorno bicentennale sia inferiore o uguale a 50 m<sup>3</sup>/s;

**VISTA** la Deliberazione n. 39 del 17.07.2019, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna, ha stabilito gli Indirizzi applicativi in merito al coordinamento della normativa regionale PAI con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 "*Norme tecniche per le costruzioni*" e della relativa Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 "*compatibilità idraulica*", per gli attraversamenti stradali e ferroviari denominati "*tombini*"

**CONSIDERATO** che, ad oggi, non risulta acquisito agli atti di questa Direzione Generale, la dichiarazione del Comune di Lotzorai, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con la quale è necessario attestare la conformità dell'intervento di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre agli estremi di ammissibilità degli stessi interventi ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

**VISTO** lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto definitivo delle opere in esame, trasmesso nella versione definitiva in allegato alla nota della Provincia di Nuoro prot. ingresso ADIS n. 9202 del 07.10.2019, redatto dal Dott.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.  
DEL

/REP. N.

Geol. Fabio Fanelli, dal Dott. Geol. Fabrizio Callai, e dall'Ing. Franco Pili, e costituito dall'allegato I2 – "*Studio di compatibilità idraulica*";

**VISTA** la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

#### DETERMINA

- di approvare, con la prescrizione di cui al punto seguente, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del progetto definitivo di "*Realizzazione canale a protezione della SP 63 in Loc. Tancau*", trasmesso a questa Direzione Generale nella versione definitiva in allegato alla nota della Provincia di Nuoro prot. ingresso ADIS n. 9202 del 07.10.2019, redatto dal Dott. Geol. Fabio Fanelli, dal Dott. Geol. Fabrizio Callai, e dall'Ing. Franco Pili, e costituito dall'allegato I2 – "*Studio di compatibilità idraulica*", relativamente al solo intervento di nuova realizzazione dell'attraversamento del ramo del reticolo della rete idrografica ufficiale, presente in corrispondenza della dalla S.P. 63 in Loc. Tancau nei pressi del centro abitato di Santa Maria Navarrese,
- il Comune di Lotzorai è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Provinciale di Nuoro, la dichiarazione ex allegato 2 alla Circolare n.1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con la quale è necessario attestare la conformità dell'intervento di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre agli estremi di ammissibilità degli stessi interventi ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., "*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

*responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".*

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.G.R.A. e dal P.A.I. vigente ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I. Tali perimetrazioni potranno essere oggetto di modifica solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante al P.A.I., presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I., in seguito alla realizzazione ed al collaudo delle opere medesime.

Inoltre si evidenzia che, le aree oggetto dell'intervento in argomento, che ricadono nelle aree di pericolosità idraulica del P.G.R.A. e del P.A.I., restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

R.Todde/ Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

*Firmato digitalmente da*

**ANTONIO  
SANNA**